AGID | Agenzia per l'Italia Digitale

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**OGGETTO: adozione delle Linee guida operative per regolare l'uso dei modelli ATe**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, con cui l'Ing. Mario Nobile è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2010, recante "Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 88, del decreto legislativo n. 82 del 2005";

**VISTO** il citato Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, gli articoli 14-bis, comma 2, lett. a), 66, comma 8, e 71;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale;

**RITENUTO** necessario salvaguardare gli investimenti pubblici consentendo l'uso dei modelli ATe nel caso di naturale scadenza della certificazione di conformità a quanto disposto dall'Allegato II del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS);

**CONSIDERATA** l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti e, in particolare, quella svolta dall' Area Qualificazione, regolazione, identità e portafoglio digitale;

**SENTITE** le amministrazioni competenti;

**ESPLETATA** la consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

**SENTITO** il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

**DETERMINA**

- di adottare le allegate "Linee guida operative per regolare l'uso dei modelli ATe in caso di scadenza della certificazione ex articolo 30 del Regolamento (UE) 910/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183" che integrano le regole tecniche del D.P.C.M. 24 maggio 2010;

- di dare mandato ai competenti referenti dell'Area Qualificazione, regolazione, identità e portafoglio digitale per la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'AgID, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- di autorizzare la pubblicazione di un comunicato relativo all'adozione delle suddette Linee guida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Mario Nobile

*Firmato Digitalmente da/Signed*
**MARIO NOBILE**

*In Data/On Date:*
**martedì 29 aprile 2025 10:19:03**

ANTONIO MARIA
TAMBATO
2025.04.28 19:34:32
+02'00'

**Allegato alla Determinazione Direttoriale Generale AgID.**

# Linee guida operative per regolare l'uso dei modelli ATe in caso di scadenza della certificazione ex articolo 30 del Regolamento (UE) 910/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183.

# 1. Scopo

Le presenti Linee Guida sono adottate ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 2 marzo 2005, n. 82, allo scopo di chiarire le condizioni di emissione e utilizzo delle tessere di riconoscimento di cui al D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (di seguito "modelli ATe"), in relazione alle certificazioni dei microprocessori emesse ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) 910/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183.

Si chiarisce che le presenti Linee Guida integrano il D.P.C.M. 24 maggio 2010.

# 2. Riferimenti Normativi

- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale (di seguito Regolamento eIDAS);
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito CAD);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2010, recante "Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE".

## 3. Soggetti destinatari

Destinatari delle presenti Linee Guida sono tutti i soggetti coinvolti nella produzione, gestione, adozione e utilizzo dei modelli ATe.

## 4. Certificazione microprocessore

I modelli ATe, rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi del D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, e le cui caratteristiche fisiche e logiche sono regolate dall'articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 24 maggio 2010, sono emessi utilizzando un microprocessore la cui conformità ai requisiti di cui all'allegato II del Regolamento eIDAS è attestata da una certificazione emessa ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento eIDAS.

Qualora la predetta certificazione risulti scaduta, il modello ATe può continuare a essere utilizzato fino alla propria scadenza per finalità di identificazione e autenticazione, fatto salvo l'obbligo di revoca degli eventuali certificati qualificati per la generazione della firma elettronica qualificata la cui chiave privata sia a bordo del microprocessore.

Qualora la certificazione di un microprocessore sia revocata anticipatamente dall'organismo di cui all'articolo 30 del Regolamento eIDAS a causa di sopravvenute vulnerabilità, devono essere revocati anche i certificati di autenticazione la cui chiave privata sia a bordo dei medesimi microprocessori.